

Overruling processuale implica disapplicazione degli effetti preclusivi

Quando una sentenza aggiunge un' innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale, cui si applica il principio della disapplicazione degli effetti preclusivi processuali, derivanti dalla nuova interpretazione, ai fatti verificatisi in epoca anteriore all'affermazione di quest'ultima.

Per **approfondimenti**:

[Sopravvenienza giurisprudenziale o prospective overruling: ecco la posizione delle Sezioni Unite \(4135/2019\)](#)

[GIORDANO, Giustizia predittiva e overruling](#)

[DE NICOLA, Precedente e prospective overruling. Il punto di equilibrio tra interpretazione creativa e affidamento della parte.](#)

[Overruling: dottrina e giurisprudenza](#)

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 31.7.2019, n. 20688

...omissis...

Con sentenza del 7.2.2018, la Corte d'appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal sigssssss avverso l'ordinanza, comunicatagli il 24 agosto 2016, con cui il Tribunale aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale. La Corte ha infatti ritenuto erronea la proposizione dell'appello mediante atto di citazione, notificato il 23 settembre 2016, anzichè con ricorso da depositare nel termine previsto per l'impugnazione, e che neppure il principio di conservazione degli atti processuali giovasse all'appellante, essendo stato l'atto di appello depositato in cancelleria il 3 ottobre 2016, oltre il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione.

Il D. ricorre in cassazione con unico motivo. Non si è costituito il Ministero.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1, comma 9 e del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, in quanto dal D.Lgs. n. 150, art. 19, non si desume alcuna norma riguardo alla forma dell'appello, sicchè non potrebbe ritenersi, in via interpretativa, che il legislatore abbia voluto consapevolmente mutare il regime procedimentale del giudizio d'appello da introdurre con ricorso, anzichè con citazione.

Il ricorso è fondato.

Invero, le Sezioni Unite di questa Corte (n. 28575/2018) hanno chiarito che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l'appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma.

Tuttavia, tale sentenza ha aggiunto che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento progressivo, costituisce un overruling processuale, cui si applica il principio, già enunciato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza n. 15144 del 2011, della disapplicazione degli effetti preclusivi processuali, derivanti dalla nuova interpretazione, ai fatti verificatisi come nella specie - in epoca anteriore all'affermazione di quest'ultima.

La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale considererà tempestivo l'appello dell'attuale ricorrente.

pqm

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019